

Sconto di Portafoglio

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Popolare Società Cooperativa per Azioni

Gruppo Bancario Banca di Credito Popolare

Corso Vittorio Emanuele 92-100 – 80059 Torre del Greco NA

Tel.: 081/3581 -111 PBX – Fax: 081/8491487

E-mail : direzione generale@bcp.it - Sito internet : www.bcp.it

n° 4708/40 di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca D'Italia

Codice ABI: 5142

Soggetta all'attività di vigilanza e controllo di Banca D'Italia

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI DEL SERVIZIO

Lo sconto di portafoglio commerciale è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse, anticipa al cliente l'importo di un credito verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. L'operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione *pro solvendo* di un credito; funzione peculiare del prestito, che si realizza con lo sconto che la banca pratica al cliente, è quella di consentire la realizzazione anticipata di un credito mediante cessione *pro solvendo* o trasferimento del titolo di credito in cui il credito stesso sia incorporato. Oggetto dello sconto possono essere crediti cartolari (cambiali, tratte documentate, ecc.). E', tuttavia, possibile da parte del cliente richiedere l'anticipazione di altri crediti rappresentati - ad esempio - da fatture commerciali, crediti non cartolari (semestralità e annualità dovute dallo Stato o da enti pubblici territoriali) oppure crediti incorporati in titoli di natura non cambiari; in questo caso l'anticipazione di realizza attraverso il servizio di Anticipi su Fatture e Documenti Commerciali Italia per il quale si rinvia allo specifico Foglio Informativo.

La Banca si riserva il diritto di esaminare ed eventualmente respingere quei titoli o documenti che, a suo giudizio, non risultassero regolari o di suo gradimento. Dell'eventuale rifiuto la Banca dà comunicazione al Cliente. L'operazione è assistita da una specifica linea di credito e da idonee garanzie.

Lo sconto di portafoglio finanziario è un prestito all'atto del quale il cliente rilascia alla banca rispettivamente effetti cambiari, eventualmente sottoscritti anche da uno o più garanti (avallanti) o assistiti da altre garanzie, di importo pari a quello da rimborsare, maggiorato degli interessi e delle altre somme dovute. In pratica è il contratto con il quale la banca, previa deduzione dell'interesse anticipa al cliente l'importo di uno o più effetti emessi direttamente dal cedente a favore della Banca stessa. Per ottenere lo sconto di portafoglio finanziario è necessario che il cliente abbia ottenuto un fido dalla banca.

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuta presente:

- l'obbligo da parte del cliente di rimborsare alla banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto
- conseguenze derivanti da cause non imputabili alla banca, tra le quali si indicano, in particolare, quelle dipendenti da smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo durante il trasporto
- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (commissioni e spese) se contrattualmente previsto.

* * *

CONDIZIONI ECONOMICHE SCONTO DI PORTAFOGLIO

OPERAZIONI ORDINARIE

Tasso di Sconto per portafoglio commerciale	10,00 %
Tasso massimo applicabile e comunque mai superiore al tasso limite pro tempore vigente calcolato in conformità con il quadro normativo e regolamentare vigente	

o Tasso di Sconto per portafoglio finanziario a Imprese e privati	10,00 %
o Calcolo interessi:	eseguito con riferimento alla durata dell'anno civile in un'unica soluzione anticipata all'atto dell'operazione di sconto
o Interessi di Mora su eventuali effetti impagati:	nella misura massima prevista per gli scoperti di conto corrente

Si rinvia al foglio informativo degli Affidamenti in Conto Corrente, dei Conti Correnti Ordinari e dei Servizi di Incasso e Pagamento per le altre condizioni la cui misura non è stata espressamente riportata.

Oneri Fiscali applicati in base alla normativa vigente

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo alle operazioni di "anticipi, sconti commerciali", può essere consultato in filiale e sul sito internet della banca (www.bcp.it)

Principali condizioni economiche

o Commissione di incasso per ogni effetto pagabile su filiali della BCP scontato

0

Principali condizioni economiche

o Commissione di incasso per ogni effetto pagabile su altre banche o scontato		0
o Diritto per effetto da incassare a mezzo Ufficio Postale (oltre la commissione di incasso)		0
o Diritto per richiesta d'intervento, per ogni effetto (esito, richiamo, proroga, variazione cessionario)		13,00 €
o Commissione per il ritorno di effetti con spese sull'Italia protestati (oltre spese reclamate)	2	9,00 € min 15,00 € max
o Commissione per effetto insoluto		15,00 €
o Valuta di accredito degli effetti presentati allo sconto:	giorno lavorativo successivo alla data di presentazione	
o Per gli effetti presentati allo sconto, ai giorni intercorrenti tra la data dell'operazione e quella di scadenza del titolo, vengono sommati ulteriori		8 gg.
o Lo sconto viene conteggiato, con riferimento alla durata dell'anno civile, comunque per un periodo non inferiore a		30 gg.
o Gli effetti con scadenza "a vista", presentati allo sconto su piazza e fuori piazza, vengono ritenuti scadenti, dalla data di accettazione a		30 gg.
o Giorni di brevità effetti su filiali		15 gg.
o Giorni di brevità effetti su banche		25 gg.

ALTRE CONDIZIONI ECONOMICHE

Recupero spese servizio visure ipocatastali (Il recupero spese per visure ipocatastali è connesso all'importo effettivamente corrisposto dalla Banca al/ai fornitore/i del servizio)		max 250,00 €
Recupero spese postali: Busta Normale	Busta Normale	1,00 €
	Busta Pesante (peso > di 20 grammi)	1,40 €

Recupero spese invio corrispondenza	Ordinaria	1,00 €
	Raccomandata	5,00 €
Ricerca e copia documenti, per ogni documento richiesto oltre al recupero di eventuali spese richieste da enti terzi (banche, amministrazioni pubbliche, altro)		5,00 €

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal Contratto

il Cliente e la Banca hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, dandone comunicazione per iscritto con un preavviso di almeno cinque giorni, sussistendo l'obbligo del Cliente di corrispondere alla Banca - entro il termine di preavviso - quanto eventualmente ancora dovuto. L'esercizio di tale facoltà da parte del Cliente non comporta l'applicazione di alcuna penalità né spese di chiusura. Nel caso di recesso della Banca dall'intero contratto, è sospeso immediatamente - per il Cliente - il diritto di utilizzo dell'affidamento oggetto del recesso, e ciò anche durante il periodo di preavviso ove presente. Resta salvo l'addebito di importi derivanti da eventuali operazioni già in corso. Inoltre, al verificarsi di una delle condizioni previste dall'art. 1186 c.c. oppure per altra giusta causa, la Banca è legittimata a recedere dal contratto con effetto immediato, intimando al Cliente il pagamento con preavviso di un giorno. Qualora, per qualsiasi motivo, non dovessero perfezionarsi le garanzie previste, il presente contratto si intenderà automaticamente risolto tra le parti.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

Dal momento in cui il Cliente ha corrisposto alla Banca tutte le somme dovute per l'estinzione a naturale scadenza o anticipata del prestito, la Banca procederà alla chiusura del rapporto entro il termine massimo di 30 giorni.

Reclami e risoluzione stragiudiziale delle controversie

Il cliente può presentare un reclamo in forma scritta, anche per lettera raccomandata A/R, a Gruppo Banca di Credito Popolare – Gestione Reclami, C.so Vittorio Emanuele 92/100, 80059 Torre del Greco (NA) o per via telematica a reclami@bcp.it (le altre modalità sono consultabili sul sito internet della Banca).

La Banca è tenuta a fornire risposta scritta entro 60 giorni dalla data di ricezione del reclamo per i reclami relativi ai servizi bancari, entro 45 giorni per i reclami in materia di intermediazione assicurativa, entro 60 giorni per i reclami attinenti ai servizi di investimento ed alla gestione collettiva del risparmio ed entro 15 giorni lavorativi per i servizi di pagamento.

Se il reclamante non è soddisfatto dell'esito del reclamo o non ha ricevuto risposta entro i termini suddetti, prima di ricorrere al Giudice Ordinario, può rivolgersi:

- per i reclami relativi ai servizi bancari, all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le filiali della Banca d'Italia o della Banca; la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario è pubblicata sul sito internet dell'ABF e su quello della Banca stessa www.bcp.it. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n. 28;
- per i reclami relativi all'intermediazione assicurativa, può rivolgersi direttamente all'IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito www.ivass.it ;
- per i reclami relativi ai servizi d'investimento e la gestione collettiva del risparmio (violazione degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza), può rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) per il quale può consultare il sito www.acf.consob.it ; il ricorso all'ACF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 04/03/2010 n.28. Si

precisa che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;

- ad altri organismi di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it

Anche in assenza di formale reclamo alla Banca, il cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente, assistito dall'avvocato, ad esperire il procedimento di mediazione previsto al citato art. 5 del D. Lgs. 28/2010 presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

Il cliente ha altresì la facoltà di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia - insediata nel territorio dove l'intermediario ha la direzione generale - per segnalare i comportamenti che ritiene irregolari o scorretti da parte della Banca.

LEGENDA

Avallo	<i>È la garanzia personale prestata da un terzo (avallante) che si obbliga in solido ed in via principale circa il pagamento della cambiale; l'avallo è prestato mediante l'apposizione sul titolo cambiario della clausola "per avallo" e la sottoscrizione da parte del garante (avallante).</i>
Cessione di credito	<i>Contratto col quale un soggetto (cedente) trasferisce ad altro soggetto (cessionario) un credito vantato verso un terzo (debitore ceduto).</i>
Cessione pro solvendo	<i>Il cedente garantisce anche la solvenza (il pagamento) del debitore ceduto, con la conseguenza che il cedente stesso è liberato solo se il debitore ceduto abbia eseguito il pagamento.</i>
Giorni Banca	<i>Giorni computati aggiuntivamente ai fini del calcolo degli interessi</i>
Tasso debitore annuo nominale	<i>Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento.</i>
Tasso di mora	<i>Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate</i>
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	<i>Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'economia e delle finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore</i>
Richieste di esito	<i>Richieste di esito su assegni/effetti inviati all'incasso.</i>
Spese postali	<i>Spese sostenute per le operazioni di invio della corrispondenza, e/o di contabili e/o comunicazioni varie o estratto conto, effettuate con procedura automatizzata da parte di strutture centrali della Banca:</i> - busta normale: il peso non supera i 20 grammi - busta pesante: il peso supera i 20 grammi
Spese invio corrispondenza	<i>Spese sostenute per le operazioni di invio di corrispondenza non prodotta con procedura automatizzata.</i>
Valuta	<i>Giorni in cui iniziano a maturare gli interessi</i>